

REGOLAMENTO (CEE) N. 2448/93 DELLA COMMISSIONE**del 2 settembre 1993****recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di aglio originario della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio⁽³⁾ definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato dai paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che il 27 agosto 1993, la Francia e la Spagna hanno chiesto alla Commissione di prendere misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di aglio originario della Cina; che il 1° settembre 1993 sono stati inviati dati supplementari a complemento di tali domande;

considerando che attualmente le domande di titoli di importazione per l'aglio originario della Cina superano il volume tradizionale delle importazioni originarie di tale paese;

considerando che il mercato dell'aglio nella Comunità è caratterizzato attualmente da un livello di prezzo sensibilmente inferiore a quello registrato nel corso della campagna precedente sui mercati dei principali Stati membri produttori; che il proseguimento delle importazioni minaccia pertanto di creare turbative gravi nel settore, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato e, in particolare, da arrecare pregiudizio grave ai produttori comunitari; che, date tali circostanze, occorre adottare con urgenza misure di salvaguardia;

considerando che a tal fine è opportuno sospendere il rilascio dei titoli di importazione per il periodo strettamente necessario ad eliminare le turbative sopra descritte;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2707/72, è opportuno tener conto

della situazione particolare dei prodotti in fase di trasporto verso la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli di importazione per l'aglio (codice NC (703 20 00) originario della Cina a norma del regolamento (CEE) n. 1859/93 è sospeso fino al 31 dicembre 1993.

Articolo 2

1. Il disposto dell'articolo 1 non si applica alle domande di titolo che si riferiscono a prodotti per i quali si dimostri, al momento della presentazione della domanda, che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano in fase di trasporto verso la Comunità.

Si considerano in fase di trasporto verso la Comunità i prodotti che:

hanno lasciato la Cina prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e

— sono trasportati sulla scorta di un documento di trasporto emesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e valido dal luogo di carico in Cina fino al luogo di scarico nella Comunità.

3. Gli interessati forniscono la prova, con soddisfazione delle autorità competenti, che ricorrono le condizioni previste al paragrafo 2.

Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato la Cina prima dell'entrata in vigore del presente regolamento quando viene presentato uno dei seguenti documenti

— in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico, da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di tale data;

— in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari cinesi prima di tale data;

— in caso di trasporto stradale, il carnet TIR rilasciato dall'ufficio doganale cinese prima di tale data;

— in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

(3) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.

(4) GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.